



SENT. N.50/2021/M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

nella persona del Consigliere Ivano Malpesi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 45328 del registro di segreteria, proposto da:

C.F. , rappresentato
e difeso dall'avv. Matteo Pavanetto del foro di Forlì, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Plati in Bologna, Via Caprarie

3;

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, presso i quali è
elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto l'art. 85 comma 5 del decreto legge 17/3/2020 n. 18, conv. in legge
24/4/2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 26 ter del decreto
legge n. 104/2020, conv. con modif. in legge n. 126/2020;

Nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2021, con l'assistenza da

remoto del Segretario Alessandra Foschetti;

MOTIVAZIONE

1. Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, già militare dell'Arma dei Carabinieri, ha riferito di essere stato arruolato in data 31/1/1983 e collocato in congedo in data 4/1/2020. All'atto della liquidazione, il suo trattamento di quiescenza è stato calcolato con il sistema misto, sulla base di un servizio utile di 15 anni e 5 mesi al 31/12/1995 ed un'aliquota contributiva (quota A+B) computata sulla base della percentuale del 35%, stabilita dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 concernente il personale civile.

Il ricorrente richiede pertanto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sulla base dell'aliquota del 44% prevista per il calcolo della parte retributiva del personale militare dall'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, in luogo del citato art. 44 applicato dall'INPS.

Domanda altresì la condanna dell'ente previdenziale al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

1.1. Parte ricorrente si è avvalsa della possibilità di depositare note scritte ai sensi dell'art. 85, comma 5, d.l. n.18/2020. Nella propria memoria, ha insistito per l'accoglimento integrale del ricorso, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello di questa Corte; in via alternativa, in applicazione della sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per il calcolo della

quota retributiva del trattamento pensionistico.

2. L'INPS, nel costituirsi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 alla posizione del ricorrente, in quanto posto in quiescenza sulla base del cosiddetto sistema misto e con un'anzianità contributiva complessivamente superiore ai 20 anni di servizio, richiamando a tal fine alcuni passaggi della motivazione della citata sentenza n.1/QM/2021. L'Istituto previdenziale si è altresì opposto a qualsiasi modifica della domanda originaria contenuta nel ricorso introduttivo.

In via subordinata, ha domandato l'applicazione, sugli eventuali arretrati, del solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della l. n. 412/1991 e dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.

3. La presente controversia passa in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 comma 5 del d.l. 17/3/2020 n. 18, conv. con modif. in l. 24/4/2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 26 ter del decreto legge n. 104/2020, conv. con modif. in legge n. 126/2020.

4. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

La legge n. 335/1995 ha previsto, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avessero un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la liquidazione della pensione con il sistema c.d. misto (retributivo/contributivo), in cui le quote del trattamento di quiescenza relative all'anzianità acquisita anteriormente alla predetta

data devono essere calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota relativa all'anzianità successiva deve essere computata secondo il sistema contributivo (art. 1 comma 12).

Tale circostanza, così come la qualità di militare rivestita dall'interessato, è incontestata tra le parti, mentre è oggetto di controversia la modalità di computo della quota di trattamento corrispondente al sistema retributivo.

Nel caso di specie, per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, al ricorrente è stata infatti applicata dall'INPS l'aliquota derivante dall'applicazione dell'art. 44 del d.p.r. 1092/1973, in luogo della più favorevole aliquota del 44%, prevista invece dall'art. 54 del medesimo testo legislativo.

Il ricorrente invoca invece a proprio favore quest'ultimo disposto, il quale prevede, ai primi due commi, che *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"*.

La difesa dell'INPS obietta che la suddetta disposizione non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente, poiché l'aliquota contributiva del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità complessiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, a differenza del ricorrente, che ha invece un'anzianità contributiva complessiva superiore ai venti anni.

5. In ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra riportato, ai militari cessati dal servizio dopo il 31/12/1995 e che a tale data avessero un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni, si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, richiamato nelle sue difese dall'INPS, tale norma e, quindi, la ivi prevista aliquota del 44% sarebbero state applicabili soltanto ai militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo.

La giurisprudenza prevalente valorizzava, invece, la previsione del secondo comma dell'art. 54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni, per dedurre l'applicabilità della disposizione del primo comma alla generalità dei militari, al fine di definirne gli ordinari criteri di calcolo della pensione.

6. Recentemente, la questione controversa è stata affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.1/QM/2021 del 4/1/2021, in sede di decisione di questione di massima.

All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.p.r. n. 1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato, sul tema, il seguente principio di diritto: *"La 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi con il sistema 'misto', ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini*

previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."

Questo giudice ritiene di prestare doverosa adesione al suddetto principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite, attesa la funzione nomofilattica svolta da quest'ultima e non riscontrando, nella presente fattispecie, elementi che lo inducano ad argomentazioni o possibili interpretazioni difformi da quelle esplicate sul punto dalle Sezioni Riunite.

7. Relativamente all'eccezione formulata dalla difesa dell'INPS, in punto di divieto di *mutatio libelli*, e di conseguente inaccoglibilità di domande attoree diverse da quelle originariamente formulate in ricorso (concernenti l'applicazione "integrale" dell'aliquota del 44%), si deve osservare che il giudizio pensionistico, in quanto giudizio concernente il rapporto e non il singolo atto, non è limitato dai motivi di ricorso, ma esclusivamente dalla *causa petendi* e dal *petitum*: pertanto, non risulta incorrere in ultrapetizione la pronuncia che accerti l'aliquota corretta da applicarsi per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente, trattandosi di accertamento ricompreso nel *petitum* originario e concernente l'esatta interpretazione ed applicazione della norma invocata a proprio favore dal ricorrente.

8. Deve quindi ritenersi, in conclusione, che per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantassero un'anzianità di servizio compresa tra i 15 e i

18 anni, per i quali la pensione venga dunque liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo (ovvero con il sistema c.d. misto), per ciò che concerne la parte retributiva, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, mediante il riconoscimento di un'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995.

Nei suddetti termini, il ricorrente ha dunque diritto alla riliquidazione della propria pensione, spettandogli altresì gli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici dovuti in base al suddetto ricalcolo e quelli effettivamente percepiti, dalla data di decorrenza del trattamento previdenziale.

Sulle predette somme devono essergli corrisposti gli interessi legali nonchè, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico arretrato, ai sensi dell'art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016.

9. Attesa la novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla

riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995.

Condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo.

Compensa le spese di lite.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2021.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Cons. Ivano Malpesi)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 23 febbraio 2021

p. Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

Firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del/i ricorrente/i, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna, 23/02/2021

p. Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

Firmato digitalmente

